



**Comune di Casorate
Sempione**

Via E. De Amicis, 7 – 21011 Casorate S.

**Approvato con Delibera
di Consiglio Comunale n. 23
del 05/04/2012**

Regolamento del Servizio Acquedotto



SOMMARIO

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 □ Norme per il servizio acquedotto.....	4
Art.2 □ Definizioni.....	4
Art. 3□ Sistema di distribuzione dell’acqua.....	5
Art. 4 □ Modalità della fornitura.....	5
Art. 5 □ Durata del contratto e disdetta.....	5
Art. 6 □ Subentri e volture.....	5
TITOLO 2 – FORNITURA PER L’UTENZA	5
<i>FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO</i>	5
Art. 7 □ Aveni diritto all’erogazione del servizio.....	5
Art. 8 □ Forniture su strade servite dalla rete.....	5
Art. 9 – Fornitura su strade private.....	6
Art. 10 □ Forniture su strade non servite dalla rete.....	6
Art. 11 □ Norme per le forniture.....	6
Art. 12 □ Richiesta di fornitura.....	6
Art. 13 □ Contratto.....	6
<i>NORME TECNICHE</i>	7
Art. 14 □ Norme per l’esecuzione della fornitura.....	7
Art. 15 □ Costruzione delle reti di distribuzione esterne.....	7
Art. 16□ Scavi e ripristini.....	7
Art. 17 □ Posizione e posa dei contatori.....	7
Art. 18 □ Sostituzione, spostamento e rimozione dei contatori.....	7
Art. 19□ Custodia dei contatori.....	7
Art. 20 □ Manutenzione delle reti, degli allacciamenti e dei contatori.....	8
Art. 21 □ Proprietà degli allacciamenti, delle reti e dei contatori.....	8
Art. 22 □ Diritto di rifiuto, di sospensione o di revoca delle forniture.....	8
Art. 23 □ Interventi del Comune per fatto o nell’interesse dell’Utente.....	8
Art. 24 □ Impegni di fornitura.....	8
Art. 25 □ Continuità del servizio di erogazione.....	8
Art. 26 □ Responsabilità dell’Utente.....	9
Art. 27 □ Sospensione della fornitura.....	9
Art. 28 □ Risoluzioni di diritto del contratto.....	10
Art. 29 □ Prelievi abusivi e manomissione impianti.....	10
Art. 30 – Anticipo sui consumi.....	10
Art. 31 □ Erogazioni temporanee.....	10
Art. 32 □ Uso dell’acqua.....	10
<i>ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE</i>	11
Art. 33 □ Misure e fatturazione dell’acqua.....	11
Art. 34 □ Modalità dei pagamenti.....	11
Art. 35 □ Lettura dei contatori.....	11
Art. 36 □ Ricalcolo dei consumi.....	11
Art. 37□ Verifica dei contatori a richiesta dell’Utente.....	12
Art. 38 □ Morosità: penalità e sanzioni.....	12
<i>NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI</i>	12
Art. 39 □ Caratteristiche degli impianti interni.....	12

Art. 40 □ Collegamenti di impianti ed apparecchi.....	12	
Art. 41 □ Modifiche.....		13
Art. 42 □ Vigilanza.....		13
DISPOSIZIONI VARIE.....		13
Art. 43 □ Infrazioni.....	13	
Art. 44 □ Identificazione dei Dipendenti o Incaricati.....		13
Art. 45 □ Tasse ed imposte.....	13	
Art. 46 □ Applicabilità del diritto comune.....	13	
Art. 47 □ Controversie.....	14	
Art. 48 □ Trattamento dei dati personali.....	14	
Art. 49 □ Approvazione, entrata in vigore e modifiche.....		14

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Norme per il servizio acquedotto

Il presente Regolamento definisce e disciplina le condizioni e le modalità d'erogazione del servizio di fornitura di acqua ed i rapporti fra Comune ed Utente.

Il Regolamento del Servizio Acquedotto è consultabile sul sito internet del Comune e scaricabile in formato elettronico, è obbligatorio per tutti gli utenti e si deve intendere parte integrante di ogni contratto di fornitura del servizio senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Eventuali variazioni e/o integrazioni al presente Regolamento saranno adeguatamente divulgate anche tramite pubblicazione sul sito internet del Comune.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a. **Rete di distribuzione esterna (o rete di distribuzione):**

è formata dalle condutture, dai raccordi, dalle apparecchiature e dalle opere necessarie a rendere disponibile il servizio, installati a monte del punto di consegna: la costruzione e la manutenzione della rete di distribuzione è di esclusiva competenza del Comune.

b. **Allacciamento:**

è la parte di impianto, costituita dai materiali (tubature, giunti, raccordi e apparecchiature) ed opere necessarie a rendere disponibile il servizio, dedicata all'alimentazione di uno o più utenti che deriva dalla rete di distribuzione principale e termina al punto di consegna all'Utente.

c. **Punto di consegna:**

delimita la rete di distribuzione esterna dall'impianto di distribuzione interno (e le relative competenze) è posizionato al limite fra proprietà privata e quella pubblica. Di norma è rappresentato dal contatore: quando quest'ultimo è ubicato all'interno della proprietà privata il punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica; se il contatore è esterno alla proprietà privata il punto di consegna sarà individuato dal contatore.

L'acqua viene consegnata all'utenza al punto di consegna.

d. **Contatore:**

è lo strumento per la misurazione dell'acqua connesso al contratto di fornitura: è obbligatorio per tutte le utenze e per qualsiasi uso.

e. **Impianto interno:**

è la parte di impianto di proprietà dell'Utente compreso fra il contatore e le apparecchiature di utilizzazione.

f. **Attivazione:**

è l'insieme delle operazioni atte a consentire l'erogazione dell'acqua di una nuova fornitura.

g. **Riattivazione della fornitura:**

è l'attività di ripristino dell'erogazione dell'acqua cessata su richiesta dell'Utente o sospesa dal Comune per uno dei casi previsti dal Regolamento. È eseguita dal Comune o dal personale dallo stesso incaricato.

h. **Sospensione della fornitura:**

è la temporanea chiusura dell'erogazione dell'acqua nei casi previsti dal presente Regolamento.

i. **Cessazione della fornitura:**

è l'interruzione dell'erogazione dell'acqua a seguito della disdetta del rapporto contrattuale da parte dell'Utente oppure da parte del Comune per i casi previsti dal Regolamento.

j. **Presa:**

le opere idrauliche di derivazione dalla condotta principale stradale con relativi accessori fino all'apparecchio di misurazione compreso costituiscono la "presa".

Art. 3 - Sistema di distribuzione dell'acqua

Il Comune concede erogazioni di acqua potabile con il sistema a contatore per gli usi e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 4 - Modalità della fornitura

L'erogazione del servizio può essere a carattere continuativo o temporaneo, per uso pubblico o privato, e avviene nei limiti delle pressioni, delle potenzialità degli impianti e delle fonti di approvvigionamento disponibili.

Il servizio, oltre che dalle disposizioni del presente Regolamento, è disciplinato anche dagli articoli 1559 e seguenti del Codice Civile e dalle condizioni speciali che siano state oggetto di trattativa individuale con il singolo Utente all'atto della conclusione del contratto.

Per le utenze situate ad una quota superiore alla linea dei carichi idraulici disponibile, la realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento necessari è a cura e spese dell'Utente.

Art. 5 - Durata del contratto e disdetta

Il contratto di fornitura è, di norma, da intendersi a tempo indeterminato, salvo disdetta di una delle parti da rilasciare in forma scritta.

La disdetta da parte del Comune / Utente verrà effettuata con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 6 - Subentri / Voltura

Nel caso di vendita dello stabile, di cessione dell'esercizio o della locazione, dove sia già disponibile un contatore, chi subentra nella proprietà o nella locazione deve stipulare un nuovo contratto, versando i contributi stabiliti nell'allegato al presente Regolamento.

In tale caso è necessario che il subentrante e l'Utente uscente sottoscrivano apposita dichiarazione con cui concordare la lettura del contatore.

Qualora non si provveda nei modi di cui al comma precedente, e l'Utente uscente non abbia disdetta il contratto di fornitura, lo stesso continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti nei confronti del Comune.

In caso di decesso del titolare del contratto, i suoi eredi sono responsabili verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal deceduto. Gli eredi sono tenuti a disdire il contratto oppure, se si desidera mantenere attiva l'utenza, sono tenuti a stipulare un nuovo contratto: in quest'ultimo caso è dovuto il pagamento della sola imposta di bollo per il nuovo contratto e non saranno addebitate le spese contrattuali di cui allegato.

TITOLO 2 – FORNITURA PER L'UTENZA

FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO

Art. 7 - Aveni diritto all'erogazione del servizio

Il contratto di fornitura dell'acqua potabile è stipulato con la persona fisica o giuridica proprietaria, usufruttuaria od utilizzatore degli immobili cui si riferisce la fornitura.

In caso di locazione il contratto potrà essere trasferito al locatario a seguito di specifica autorizzazione scritta del proprietario o dell'usufruttuario che rimangono in questo modo solidalmente responsabili.

Art. 8 - Forniture su strade servite dalla rete

Nelle strade e piazze già servite dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile il Comune, entro i limiti del quantitativo di acqua dallo stesso riconosciuta disponibile e sempre che le condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla concessione di acqua per uso domestico e per gli altri usi a fronte del versamento da parte del richiedente dei costi preventivati, oltre al pagamento delle spese contrattuali determinate nell'allegato.

Nel caso di cambi di destinazione d'uso o di una fornitura di maggiore entità di quella già in uso o di interventi di trasformazione urbanistica, il Comune, sempre che le condizioni tecniche lo consentano, eseguirà le opere di adeguamento della rete di distribuzione a fronte del versamento da parte del richiedente dei costi determinati da preventivo, oltre al pagamento delle spese contrattuali.

Art. 9 - Forniture su strade private

Per le utenze all'interno di strade private o in aree cortilizie il contatore potrà essere posizionato in corrispondenza dei confini delle singole proprietà private, fermo restando che il Comune sarà responsabile sino al limite /confine della proprietà pubblica.

In tal caso sarà cura del Comune intervenire sino al contatore con spese a carico dell'utente, intendendosi anche per perdite e/o rotture varie.

Art. 10 - Forniture su strade non servite dalla rete

Per le strade e piazze non provviste della rete di distribuzione, il Comune può accogliere le richieste, nei limiti della potenzialità dei propri impianti, dietro versamento dei costi determinati da preventivo, oltre al pagamento delle spese contrattuali.

Art. 11 - Norme per le forniture

La fornitura viene effettuata agli aventi diritto di cui all'art. 7 mediante la posa di contatore per il consumo dell'acqua a servizio di ogni singola unità immobiliare nonché contatore differenziato per le attività produttive e del settore terziario e per uso antincendio.

Si dovrà prevedere un contatore indipendente per ogni unità immobiliare.

Art. 12 - Richiesta di fornitura

La richiesta di fornitura di acqua, corredata dai documenti tecnici e dai documenti prescritti dalle leggi e dalle norme vigenti, deve essere redatta secondo lo schema predisposto dal Comune e deve essere firmata dall'avente diritto o da suo delegato incaricato per iscritto; per le persone giuridiche deve essere firmata dal legale rappresentante o da delegato incaricato per iscritto.

Qualora le opere di allacciamento necessitino della costituzione di diritti reali su aree o cose di terzi, l'accettazione della richiesta è subordinata al conseguimento di tali diritti da parte del richiedente l'allacciamento.

Art. 13 - Contratto

La fornitura dell'acqua è conseguente alla stipula di apposito contratto, con l'osservanza delle norme del presente Regolamento.

I contratti di fornitura sono stipulati dal Comune e sottoscritti dall'Utente.

Il contratto viene stipulato in un solo esemplare che rimarrà presso il Comune: all'Utente ne viene rilasciata una copia.

Qualora l'Utente ne faccia espressa richiesta il contratto verrà redatto in duplice originale: in tal caso l'Utente è tenuto al pagamento della relativa imposta di bollo.

Il contratto di fornitura non potrà essere stipulato nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti per l'esecuzione dei lavori necessari alla fornitura dell'acqua e delle spese contrattuali.

E' pure a carico dell'Utente qualsiasi spesa per registrazione del contratto, nonché per concessioni, servitù, imposte, tasse, contributi e canoni erariali, provinciali o comunali, tanto sui contratti quanto sulla fornitura dell'acqua o sugli apparecchi, o comunque in relazione alla fornitura d'acqua.

Il titolare del contratto è responsabile dell'esattezza delle indicazioni atte a stabilire la sua classificazione tariffaria e ciò anche per eventuali variazioni che si verificassero nel corso del contratto e delle quali è tenuto a dare tempestiva informazione al Comune.

Al momento della stipula del contratto sarà rilasciata all'Utente copia del presente Regolamento.

NORME TECNICHE

Art. 14 - Norme per l'esecuzione della fornitura

Spetta al Comune determinare, sulla base di idonei accertamenti tecnici ed in relazione al consumo previsto, il diametro dell'allacciamento e del contatore e scegliere il luogo tecnicamente più idoneo per la costruzione dell'allacciamento e per il collocamento del contatore.

Art. 15 - Costruzione delle reti di distribuzione esterne

Qualunque lavoro di costruzione delle reti di distribuzione esterne, come definite dall'art. 2, fino al contatore è eseguito esclusivamente dal Comune o dal personale dallo stesso incaricato, le cui spese saranno a carico del richiedente. Quanto sopra è pertanto vietato agli Utenti o a chi per essi, sotto pena del pagamento dei danni con riserva di esperire, da parte del Comune, ogni altra azione a norma di legge.

L'allacciamento verrà eseguito in conformità alle specifiche tecniche emanate dal Comune per garantire i parametri di potabilità indicati dalle leggi vigenti.

Art. 16- Scavi e ripristini

Il Comune per la costruzione degli allacciamenti provvederà, direttamente o tramite personale dallo stesso incaricato, all'esecuzione degli scavi e dei ripristini dalla tubazione di distribuzione fino al punto di consegna, con oneri a carico del privato.

In ogni caso l'allacciamento, come definito nell'art. 2, è eseguito dal Comune, direttamente o tramite personale dallo stesso incaricato, previo il pagamento dei costi indicati nel preventivo.

Art. 17 - Posizione e posa dei contatori

Per le nuove richieste di fornitura e per gli edifici ristrutturati, il contatore deve essere posizionato al limite tra la proprietà pubblica e la prima proprietà privata (adiacente alla proprietà pubblica o verso strada), nel posto più idoneo stabilito dal Comune e di facile accesso al proprio personale. Per la posa e/o sostituzione del contatore su richiesta dell'Utente, lo stesso dovrà corrispondere anticipatamente al Comune i costi determinati nell'Allegato e le spese di manodopera saranno determinate da preventivo. I contatori dovranno essere collocati in idonei pozzetti, possibilmente coibentati senza messa a terra di adeguate dimensioni, (es. per un contatore da 1/2" e 3/4" pozzetto da 50x70 cm, per più contatori o per diametri maggiori le dimensioni verranno indicate di volta in volta).

Nel caso in cui il contatore sia all'interno della proprietà privata, gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle tubazioni poste all'interno della proprietà privata sino al contatore, questo compreso, sono eseguite dal Comune, con oneri a completo carico dell'Utente come pure il ristoro di danni in caso di perdita.

Art. 18 - Sostituzione, spostamento e rimozione dei contatori

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni del Comune ed esclusivamente dal proprio personale o dal personale da esso incaricato.

Per lo spostamento del contatore su richiesta dell'Utente, lo stesso dovrà anticipatamente corrispondere al Comune un contributo determinato nell'allegato e le spese di manodopera saranno determinate da preventivo.

Art. 19 - Custodia dei contatori

L'Utente è consegnatario del contatore e di eventuali altri apparecchi presso di lui installati dei quali dovrà avere massima cura rimanendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per cause allo stesso imputabili. Nel caso di guasti l'Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune affinché questo possa provvedere. In caso di rottura del contatore per effetto di agenti atmosferici (es: gelo, scariche elettriche, ecc.) qualora lo stesso risultasse non adeguatamente protetto e si rendesse necessario sostituirlo l'Utente dovrà corrispondere anticipatamente al Comune i costi per la sua sostituzione.

L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

La manomissione dei sigilli da parte dell'Utente o di terzi e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore, possono dare luogo alla sospensione immediata dell'erogazione, alla revoca della fornitura e ad azione giudiziaria contro l'Utente.

Art. 20 - Manutenzione delle reti, degli allacciamenti e dei contatori

Qualunque lavoro di riparazione, manutenzione o verifica di qualsiasi condotta e apparecchio sul suolo pubblico e/o all'interno della proprietà privata, dalla rete di distribuzione fino al contatore compreso, è eseguito esclusivamente a cura del Comune, con oneri e spese a cura dell'utenza privata per la parte di sua competenza.

A seguito di sopralluogo per motivi tecnici il Comune avrà facoltà di intervenire sino al punto di consegna, disponendo il riposizionamento del contatore sul limite di confine tra la proprietà pubblica e l'adiacente proprietà privata.

Art. 21 - Proprietà degli allacciamenti, delle reti e dei contatori

Tutte le opere di prolungamento delle condotte stradali, di costruzione delle condutture di presa, i rubinetti, le valvole e i materiali necessari per la derivazione e per l'adduzione dell'acqua dalla presa al contatore, compresi il contatore e eventuali altri apparecchi installati presso l'Utente, rimangono di proprietà del Comune e affidati in concessione amministrativa all'utente anche se

costruite con il contributo economico dell'Utente, restando a quest'ultimo il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Art. 22 - Diritto di rifiuto, di sospensione o di revoca delle forniture

Il Comune ha diritto di rifiutare nuove richieste di fornitura solamente per motivazioni tecniche quali la non adeguata potenzialità degli impianti e delle reti o la limitata disponibilità di risorsa idrica. Nel caso in cui, in taluni periodi, la disponibilità idrica fosse insufficiente per il soddisfacimento di tutti i bisogni o in caso di gravi motivi connessi ad emergenze tecniche il Comune potrà sospendere o revocare in tutto o in parte le forniture per usi non domestici al fine di garantire l'erogazione alle utenze sensibili quali ad esempio ospedali, case di cura e per gli usi domestici.

Il Comune, nei limiti della prevedibilità tecnica della sospensione o della revoca della fornitura, deve dare congruo preavviso all'Utente. In caso di guasti di grave entità agli impianti di adduzione e distribuzione dell'acqua il Comune potrà temporaneamente sospendere comunque l'erogazione del servizio.

Art. 23 - Interventi del Comune per fatto o nell'interesse dell'Utente

L'Utente è tenuto a rimborsare anticipatamente qualsiasi intervento del Comune effettuato su richiesta o per responsabilità dell'Utente stesso.

Le spese sostenute dal Comune per sostituzioni, riparazioni o modifiche degli impianti e degli apparecchi, rese necessarie per fatto o nell'interesse dell'Utente presso il quale sono installati, anche in caso di danni causati da agenti atmosferici (es: gelo, scariche elettriche, ecc.), sono a carico di quest'ultimo.

Le spese saranno rimborsate secondo l'importo fissato nell'Allegato al presente Regolamento e/o specifici preventivi.

Art. 24 - Impegni di fornitura

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di consegna, qualora non diversamente specificato sul contratto di utenza, secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 allegato 1/8, art. 8.2 (Disposizioni in materia di risorse idriche).

La pressione ai punti di consegna può subire diminuzioni o sospensioni a causa di lavori di manutenzione degli impianti e della rete di distribuzione o per cause di forza maggiore.

Tali impegni si intendono vincolanti per il Comune nei limiti delle pressioni, delle potenzialità degli impianti e delle fonti di approvvigionamento disponibili e per le utenze situate ad una quota inferiore alla linea dei carichi idraulici disponibile.

Art. 25 - Continuità del servizio di erogazione

Fermo restando che il Comune è impegnato ad assicurare la continuità del servizio di erogazione dell'acqua in conformità agli standard, nessuna responsabilità potrà alla stessa essere attribuita per temporanee interruzioni di deflusso o diminuzioni di pressione dovute a caso fortuito o forza maggiore, guasti sulle reti, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle Autorità nonché ad obiettive esigenze di servizio quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto o distribuzione per il tempo necessario. In nessuno di tali casi l'Utente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o in genere indennizzi.

Nel limite del possibile, il Comune si impegna a preavvertire gli Utenti interessati di eventuali interruzioni e a rimuoverne le cause.

Art. 26 - Responsabilità dell'Utente

Gli utenti dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva, negli utilizzi che per loro natura richiedono un'assoluta continuità del servizio.

L'Utente deve provvedere affinché siano preservati dalla manomissione, dai guasti e dal gelo, il contatore e gli accessori di proprietà del Comune, essendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per causa a lui imputabile.

L'Utente è responsabile di eventuali danni provocati dallo stesso per negligenza, incuria o abuso.

L'Utente deve provvedere a proteggere adeguatamente dal gelo, il contatore ed i relativi apparecchi.

Sono a carico dell'Utente le spese per il disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni, come pure il compenso per l'acqua dispersa e per eventuali danni provocati dalla fuoriuscita di acqua.

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni, in particolare è direttamente responsabile delle alterazioni della qualità dell'acqua a valle del punto di consegna.

L'Utente deve porre pure la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possano provocare perdite d'acqua.

Non saranno ammessi abbuoni o sconti per perdite di acqua sui tratti di condotta la cui responsabilità è dell'Utente a norma di Regolamento.

Art. 27 - Sospensione della fornitura

Il Comune ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua in tutti i casi previsti dal presente Regolamento e in caso di morosità dell'Utente, anche se riferita a singole voci della fattura, secondo quanto indicato nell'art. 38.

Tuttavia in considerazione della particolare natura di pubblica utilità del servizio e nell'ottica di tutela dell'Utente, la sospensione della fornitura per morosità non potrà mai essere operata nei seguenti casi:

- a) quando, pur essendo scaduti i termini di pagamento della bolletta, il versamento sia comunque effettuato e comunicato nei termini e nei modi indicati dal Comune nella Raccomandata di cui all'art. 38, ma non sia stato ancora trasmesso alla stessa per negligenza o ritardo del servizio postale o della banca;
- b) in caso di mancato versamento o di versamento di importi in misura inferiore o uguale all'ammontare dell'anticipo sui consumi, nel caso in cui fosse versato, o ad altra forma di garanzia;
- c) in caso di mancato pagamento di servizi o addebiti relativi a forniture diverse dai servizi acquedotto, fognatura e depurazione;
- d) in caso di somministrazione di acqua per necessità terapeutiche (strutture sanitarie eroganti prestazioni terapeutiche accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale), ovvero a soggetti che versino in stato di determinate patologie mediche, debitamente certificate da operatori sanitari del Servizio Sanitario Nazionale e necessitanti di acqua per il funzionamento di apparati di cura;
- e) in presenza di controversie giudiziarie in corso relative alla ricostruzione dei consumi, a seguito di presunti malfunzionamento dei contatori.

La sospensione della fornitura non potrà avvenire durante i giorni indicati come festivi nel calendario comune, durante i giorni di venerdì e sabato e i giorni che precedono i giorni festivi.

Il Comune può procedere alla sospensione del servizio, anche senza preavviso, nelle sotto indicate situazioni:

- a) per cause di pericolo oggettivo;
- b) per gravi ragioni tecniche, organizzative o per consentire continuità al servizio;
- c) per appropriazione fraudolenta di acqua, compresa la riattivazione non autorizzata del servizio sospeso per mancato pagamento della bolletta;
- d) ogni altra causa di mancata osservanza del presente Regolamento che abbia significative conseguenze nel rapporto contrattuale.

Art. 28 - Risoluzioni di diritto del contratto

Il contratto di fornitura può essere risolto di diritto senza alcun preavviso quando, per morosità dell'Utente, da parte del Comune si sia provveduto alla sospensione da oltre un mese dell'erogazione dell'acqua a seguito dell'applicazione della procedura prevista dall'art. 38 nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.

Art. 29 - Prelievi abusivi e manomissione impianti

Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dal Comune o ammessi dal presente Regolamento.

Il prelievo abusivo di acqua e la manomissione degli impianti è perseguito a norma di legge e legittima il Comune a sospendere la fornitura senza obbligo di preavviso.

Il Comune sanzionerà i prelievi abusivi e la manomissione degli impianti, considerando tale qualsiasi intervento non autorizzato sugli stessi, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, oltre all'addebito delle spese sostenute per l'eliminazione dell'abuso.

Non sarà considerato abusivo il prelievo di acqua a favore di immobili di proprietà di un Ente pubblico territoriale non misurata con contatore sino all'avvenuta messa a norma dell'impianto.

Art. 30 - Anticipo sui consumi

All'atto della stipula del contratto il Comune si riserva di chiedere all'Utente, in base al diametro del contatore installato, il pagamento di un anticipo a garanzia dei futuri consumi secondo gli importi indicati nell'Allegato.

L'importo dell'anticipo sarà restituito, o conguagliato per compensazione, al termine del rapporto contrattuale con l'Utente.

Art. 31 - Erogazioni temporanee

Il Comune ha la facoltà di concedere erogazioni temporanee per impieghi quali feste, fiere, spettacoli all'aperto, giostre, circhi, ecc. a carattere occasionale e per periodi di tempo limitati, soggetti alle tariffe della categoria contrattuale "altri usi".

La durata dell'erogazione temporanea non può essere superiore a 30 giorni solari.

Alla scadenza del contratto il Comune provvede alla sospensione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga.

Le erogazioni temporanee sono concesse previo pagamento di tutte le spese per l'esecuzione dei lavori secondo le procedure normalmente in uso.

È in generale dovuto il pagamento di tutte le altre spese previste dal presente Regolamento, quali ad esempio l'attivazione della fornitura, la posa del contatore, la rimozione del contatore e le spese contrattuali.

L'Utente, all'atto della richiesta, è tenuto a versare anticipatamente gli importi relativi alla quota fissa, pari ad un mese, e ai consumi idrici presunti fissati come segue:

- 3 mc/giorno per sagre, feste paesane e similari;
- 6 mc/giorno per attività quali luna park, giostre, spettacoli all'aperto e similari;
- 10 mc/giorno per attività quali circhi, fiere e similari.

Art. 32 - Uso dell'acqua

L'Utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato in contratto ed in particolare non può cederla a terzi, salvo nei casi esplicitamente contemplati in questo Regolamento.

In caso di variazione della tipologia contrattuale, l'Utente avrà diritto ad eventuali riduzioni dalla data di stipula del nuovo contratto.

Ai fini dell'applicazione delle tariffe si definiscono i seguenti usi:

a. **Uso domestico:**

si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per gli usi igienici e per altri impieghi domestici ordinari compresa l'irrigazione di orti e giardini di pertinenza dei fabbricati ad uso abitativo.

b. **Uso non domestico-Altri usi:**

si considera destinata ad usi non domestici-altri usi l'acqua utilizzata per attività industriali, artigianali, cantiere, civili non domestiche di qualsiasi specie aventi carattere duraturo e non ricadente negli usi di seguito descritti.

c. **Uso antincendio:**

trattasi di uso esclusivo per lo spegnimento di incendi.

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

Art.33 - Misure e fatturazione dell'acqua

L'acqua viene pagata in ragione del consumo registrato dal contatore.

La fatturazione è effettuata almeno due volte l'anno.

La fatturazione, successiva a lettura periodica o a consumo stimato, è svolta secondo le modalità previste dal Regolamento e nei limiti dell'accessibilità del contatore: essa comprende i consumi, gli anticipi sui consumi, le quote fisse e tutte le altre voci contemplate dalle norme, dai provvedimenti tariffari in vigore e dal presente Regolamento. Le fatture sono recapitate presso il luogo di fornitura o ad altro indirizzo espressamente indicato dall'Utente.

Art. 34 - Modalità dei pagamenti

Il pagamento dei consumi e delle prestazioni va effettuato integralmente entro la scadenza e con le modalità indicate in fattura.

Il Comune non ha alcun obbligo di avvertire l'Utente della scadenza dei pagamenti.

Il Comune addebita penalità ed interessi di mora come indicati nell'art. 38, senza necessità di preventiva costituzione in mora del debitore in caso di ritardo dei pagamenti dovuti.

Art. 35 - Lettura dei contatori

La lettura dei contatori viene eseguita, periodicamente dal personale del Comune o da suoi incaricati, in base ai consumi e, comunque, almeno una volta all'anno, salve diverse disposizioni di legge.

Qualora non sia stato possibile eseguire la lettura periodica del contatore, il personale del Comune lascia l'apposito avviso con le istruzioni necessarie per far pervenire al Comune i dati di consumo rilevati dall'Utente (autolettura). Ove ciò non avvenga, il Comune può provvedere ad emettere fattura stimando il consumo sulla base dei consumi precedenti.

E' facoltà del Comune, anche se ciò non costituisce un obbligo, richiamare l'attenzione dell'Utente su aumenti di consumo ritenuti anomali.

Art. 36 - Ricalcolo dei consumi

Nel caso si constati una inesatta indicazione del contatore (ad esempio contatore fermo, illeggibile, ecc.) oppure in casi di accertato irregolare funzionamento dello stesso, il Comune procede al ricalcolo dei consumi sulla base del consumo medio rilevato nei tre precedenti periodi di fatturazione.

In mancanza di tale dato, il ricalcolo si effettua sulla base di stime comparative per tipologie di consumo equivalenti oppure riferendosi ai consumi registrati successivamente alla sostituzione del misuratore, secondo il criterio del pro-die. In questo ultimo caso il periodo preso in esame dovrà essere significativo per la tipologia di utenza.

La ricostruzione dei consumi sarà effettuata a partire dal momento in cui si è prodotta l'irregolarità, se determinabile con certezza, oppure dalla data dell'ultima lettura fatturata. Il ricalcolo dei consumi non potrà comunque superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica.

L'Utente potrà comunque portare a conoscenza del Comune elementi che giustifichino, con riferimento al periodo oggetto di ricalcolo, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici.

Art. 37 - Verifica dei contatori a richiesta dell'Utente

L'Utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del contatore del quale è intestatario qualora ritenga erronee la misurazione dei consumi.

La richiesta deve essere presentata in forma scritta al Comune che provvederà alla verifica tramite proprie attrezzature o per mezzo di laboratori metrici.

Il Comune si accollerà i costi di verifica e procederà a ricalcolare i consumi se il controllo conferma l'irregolarità delle misure.

L'Utente sosterrà i costi della verifica e dell'eventuale sostituzione del contatore secondo gli importi dell'Allegato, se il controllo conferma la regolarità delle misure.

Art. 38 - Morosità: penalità e sanzioni

Il pagamento della bolletta deve essere effettuato integralmente dall'Utente entro la data di scadenza riportata sulla stessa.

Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di scadenza, il Comune invia un sollecito scritto dando tempo 20 giorni per il pagamento.

Il pagamento a bolletta scaduta, ove effettuato oltre 10 giorni dalla scadenza, comporta la corresponsione di:

- a) interessi moratori calcolati su base annua a far data del giorno di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento, pari al "Tasso ufficiale di riferimento" determinato con provvedimento della Banca Centrale Europea, in vigore alla data dell'effettivo pagamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Il Comune si riserva inoltre il diritto di esigere ogni arretrato per qualsiasi titolo dovuto ed eventuali conguagli fiscali oltre a recuperare ogni e qualunque spesa sostenuta per il recupero del credito (spese legali, spese per raccomandate, spese gestione pratica, ecc.).

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 39 - Caratteristiche degli impianti interni

La costruzione e manutenzione dell'impianto dopo il contatore, sono eseguiti a cura e spese dell'Utente, che ne ha la proprietà e la piena responsabilità, secondo le norme dettate dalla legislazione vigente e dalla buona tecnica.

Gli impianti e gli apparecchi dell'Utente devono essere in ogni momento conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche ed igienico-sanitarie, alle prescrizioni tecniche emanate dal Comune e devono comunque essere costruiti, installati e mantenuti, secondo le norme della buona tecnica.

L'utilizzo dell'impianto interno non deve provocare alcun danno o disturbo all'esercizio degli impianti gestiti dal Comune.

Il Comune si riserva di formulare indicazioni a salvaguardia del servizio e della propria impiantistica, contatore compreso; in caso di mancato rispetto di tali indicazioni, il Comune si riserva di recedere dal contratto, oltre che di richiedere gli eventuali danni ulteriori.

Il Comune non può né direttamente, né indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

Art. 40 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

L'Utente è tenuto, salvo diversa specifica pattuizione in forma scritta, a predisporre qualsiasi suo impianto in modo che esso risulti completamente distinto o separato o disconnesso idraulicamente da quello alimentato con l'acqua fornita dal Comune, affinché in nessun caso sussista la possibilità di comunicazione degli impianti stessi sulle diverse alimentazioni.

Quanto sopra vale anche nel caso di più alimentazioni dalla rete del Comune, come nel caso di più forniture antincendio coesistenti con normali forniture igienico - sanitarie.

L'impianto interno deve essere isolato elettricamente dalla rete stradale e non può essere utilizzato come messa a terra.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto di pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Art. 41 - Modifiche

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni di proprietà dell'Utente, il quale è tenuto ad eseguirle entro ragionevoli limiti di tempo.

In caso di inadempienza, il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 42 - Vigilanza

Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare da suoi dipendenti od incaricati gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dandone preavviso all'Utente, salvo che per situazioni particolari in cui si siano già verificati casi di manomissione dell'impianto erogante o gravi morosità.

Ai dipendenti o incaricati del Comune, muniti di tessera di riconoscimento, non può essere negata la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e misuratori nei contatori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento e ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua, fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio.

Resta altresì salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 43 - Infrazioni

Senza pregiudizio di ogni azione civile e penale, a termini dell'Art. 32, e non esclusa l'azione di risoluzione del contratto, a termini dell'Art. 31, qualsiasi infrazione del disposto dei precedenti articoli o qualsiasi azione dell'Utente o di chiunque, diretta a procurargli un indebito godimento di acqua, dà diritto al Comune di sospendere il servizio fino a che ogni cosa sia ridotta nel suo stato normale e fino a che l'Utente abbia soddisfatto il Comune di ogni suo avere per acqua consumata,

spese, danni e simili e gli abbia inoltre pagato, nel caso di indebito godimento di acqua, una somma risultante dall'applicazione al volume consumato di una penalità pari a 5 volte la tariffa base per gli usi domestici.

Il Comune in tali casi si riserva il diritto di applicare le penalità di cui all'allegato.

Art. 44 - Identificazione dei Dipendenti o Incaricati

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono verbalizzate da incaricati del Comune che possono presentarsi soli o eventualmente accompagnati da Pubblico Ufficiale.

I dipendenti o incaricati del Comune sono muniti di tessera di riconoscimento che devono preventivamente esibire nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 45 - Tasse ed imposte

Qualunque tassa che venisse imposta sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico dell'Utente.

Art. 46 - Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 47 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere verranno deferite al tentativo di conciliazione secondo il regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Varese.

Art. 48 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 D.lgs 196/03 si informa che il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali è finalizzato alla gestione del rapporto con gli utenti, come specificato nelle informative dei specifici documenti contrattuali tra il Comune e l'utente, ed i dati sono raccolti ed utilizzati, con la sola finalità indicata, anche con l'ausilio di strumenti elettronici. I dati sono comunicati ai Responsabili ed incaricati del trattamento, agli esterni formalmente nominati quali Responsabili nonché agli Enti preposti per le comunicazioni previste dalla normativa vigente. Titolare del Trattamento è il Comune di Casorate Sempione, via E. De Amicis, 7, Casorate Sempione (VA). L'utente può esercitare i propri diritti di cui all'art. 13 D.lgs 196/03 rivolgendosi al Responsabile del Servizio di volta in volta indicato nella modulistica applicabile.

Art.49 - Approvazione, entrata in vigore e modifiche

Il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Il medesimo entrerà in vigore dopo l'approvazione in Assemblea secondo le modalità indicate nella delibera di approvazione. Da tale data cesseranno di avere effetto tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti l'erogazione del Servizio Acquedotto.

Il Comune si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento tutte le variazioni dovute alla sopravvenienza di norme inderogabili, ovvero ad esigenze connesse alla regolare erogazione del servizio, o che potranno risultare necessarie, convenienti ed opportune nell'interesse pubblico e generale.

Le modifiche avranno efficacia per tutti i contratti in essere dopo l'approvazione secondo le modalità indicate nella delibera di approvazione.

Il Comune dovrà rendere nota agli utenti qualsiasi variazione del Regolamento.



**Comune di Casorate
Sempione**

Via E. De Amicis, 7 – 21011 Casorate S.

**Approvato con Delibera
di Consiglio Comunale n. 23
del 05/04/2012**

Allegato A



Tutti i contributi indicati sono da intendersi al netto di IVA e di ogni e qualunque imposta ed onere non espressamente indicato.

Contributi allacciamento

<i>Posa/Sostituzione contatore</i>	<i>u.m.</i>	<i>€</i>
DN (1/2")	Cad.	80,00
DN (3/4")	Cad.	80,00
DN (1")	Cad.	80,00
DN (1 1/4")	Cad.	80,00
DN (1 1/2")	Cad.	80,00
DN (2")	Cad.	95,00
DN (3")	Cad.	120,00
DN (4")	Cad.	120,00
DN (6")	Cad.	175,00
Oltre al diritto fisso per allacciamento	Cad.	50,00
Sostituzione del contatore generata dall'incuria dell'Utente (es: gelo, scariche elettriche ecc.), o comunque a causa a lui imputabile	Maggiorazione del 30% dei contributi di posa/sostituzione contatore	

Contributi Contratto

<i>Spese Contrattuali e di istruttoria</i>	<i>u.m.</i>	<i>€</i>
Nuovo contratto/Spese di semplice attivazione senza manovra contatore	Cad.	25,00
Cessazione della fornitura	Cad.	25,00
Riattivazione della fornitura	Cad.	25,00

Contributi Subentri

<i>Voltura utenza</i>	<i>u.m.</i>	<i>€</i>
Domestico unifamiliare	Cad.	44,19
Domestico plurifamiliare	Cad.	44,19
Altri usi - contatore sino a dn 40 (1" 1/2)	Cad.	44,19
Altri usi - contatore oltre a dn 40 (1" 1/2)	Cad.	44,19
Idrante	Cad.	44,19
Voltura a carattere familiare (cambio intestazione del contratto senza la cessazione della fornitura tra parenti di 1° grado)	Cad.	13,89
Nella voltura plurifamiliare da impresa a condominio moltiplicare per nucleo familiare	Cad.	42,75

Anticipi

<i>Anticipo sui consumi</i>	<i>u.m.</i>	<i>€</i>
Domestico unifamiliare	Cad.	31,35
Domestico plurifamiliare (a nucleo familiare)	Cad.	15,68
Altri usi - contatore sino a dn 40 (1" 1/2)	Cad.	156,75
Altri usi - contatore oltre a dn 40 (1" 1/2)	Cad.	313,50
Idrante	Cad.	313,50

Penali

Oltre le penali illustrate di seguito saranno addebitate le spese di regolarizzazione, restando salvo il diritto del Gestore all'addebito per intero degli oneri conseguenti all'abuso. Per ogni abuso è prevista una penalità fissa, da applicarsi in relazione al tipo di abuso.

<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>€</i>
Penalità in misura fissa:		
Per manomissione contatore e/o rottura sigilli	Cad.	200,00
Manomissione impianti e/o allacciamenti abusivi	Cad.	200,00
Utilizzo improprio e/o rivendita dell'acqua	Cad.	200,00
Prelievi di acqua da idranti stradali	Cad.	300,00

Spese

Tutte le opere/ interventi idrauliche e/o edili/stradali necessarie per lavori sulle prese di acquedotto delle singole utenze, sono soggette a preventiva quantificazione di presa a cura dell'A.C.

Contributi e spese a carico dell'utente avranno essere anticipatamente versati prima di qualsiasi intervento.